

STATUTO dell'Associazione FOCUS D APS

ART. 1 – COSTITUZIONE E DURATA

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: Focus D APS con sede legale nel Comune di Imola (Bologna) c/o Casa del Volontariato ed ha come simbolo una farfalla stilizzata.

A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: "Focus D APS".

2. Essa può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e/o delle norme di riferimento di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

4. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITA'

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, l'attività dell'Associazione è finalizzata all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione, che non ha fini di lucro, partitici, religiosi e sindacali, si prefigge di:

- promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della collettività;
- accrescere la cultura degli associati e non;
- favorire la coesione e i contatti umani fra gli associati e non, con eventuale coinvolgimento delle rispettive famiglie;
- costituire un momento di ricerca e di riflessione sulle tematiche della realtà quotidiana;
- intervenire con il proprio contributo nel contesto socio-culturale della realtà locale ove l'associazione ha sede.

3. L'Associazione si propone di:

- a) organizzare conferenze, dibattiti e spettacoli in serate aperte al pubblico e gratuite;
- b) promuovere incontri di approfondimento, in seno all'Associazione, su varie tematiche;
- c) instaurare, qualora se ne ravvisi l'opportunità, contatti con gli altri Enti culturali del territorio.

4. L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione

e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

5. Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, libere e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella relazione al bilancio.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale dello stesso.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - da utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione con cui il volontario è socio.

ART. 4 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.
- b) Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.
- c) Il numero degli aderenti è illimitato.
- d) Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- e) I soci persone giuridiche sono rappresentati dal proprio rappresentante legale o da un suo delegato
- f) E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, alla quale sarà comunque ammesso solo il socio in regola con il versamento della quota annuale, fermo restando il diritto di recesso, che esplica efficacia decorsi trenta giorni dalla data in cui viene formalmente notificato al Consiglio direttivo. Decadono automaticamente dalla qualifica di soci coloro che non provvedono ad effettuare il versamento entro trenta giorni dalla scadenza del versamento richiesto.
- g) L'adesione comporta per il socio il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- h) L'eventuale divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra i soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.
- i) A persone che si sono distinte per particolari meriti, l'Assemblea può attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. Al "Socio onorario" non è fatto obbligo di versamento della quota annuale associativa.

ART. 5 – PROCEDURA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione alla quale aderisce attraverso espressa domanda al Consiglio direttivo, nella quale dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e della quale si impegna ad osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo provvede ad una risposta, in ordine alle domande di ammissione, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Cura l'annotazione del

nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale; il mancato espresso accoglimento della domanda equivale a rifiuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dal mancato accoglimento della stessa, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il Consiglio direttivo può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione del socio nel caso questi commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione ovvero quando il suo comportamento sia in contrasto con i fini di cui all'articolo 2 o costituisca ostacolo al regolare andamento del sodalizio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata e contro cui è ammessa facoltà di replica da parte del socio escluso.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa dell'anno ovvero trascorsi 30 (trenta) giorni dalla Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e dalla quantificazione della quota associativa annua;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E COMITATI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Probiviri

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni socio ha diritto a un voto, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta, non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno; approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove ricorrano particolari esigenze, il Consiglio direttivo potrà avvalersi del maggior termine di sei mesi.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

L'Assemblea Ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni anno di attività
- b) provvede alla elezione del Consiglio Direttivo
- c) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni proposte dal Consiglio Direttivo
- d) ratifica l'entità della quota associativa
- e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione
- f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati
- g) stabilisce le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali
- h) attribuisce, a persone che si sono distinte per particolari meriti, la qualifica di "socio onorario"
- i) dispone la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali
- j) dispone in ordine alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

ART. 10 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate utilizzando idonee forme di pubblicità mediante avviso scritto, anche in via telematica, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale a disposizione dei soci.

ART. 11 – QUORUM COSTITUTIVI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

ART. 12 – QUORUM DELIBERATIVI

Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze e le limitazioni al diritto di voto previste dall'art. 21 del Codice civile; non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 2 (due) deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

ART.13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, soci, non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. In caso di cessazione di un membro, la prima Assemblea convocata provvede a nominare il nuovo consigliere, che resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio

3. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 14 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) nominare al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) esaminare le domande di nuove adesioni
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea;
- f) gestire l'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
- g) proporre modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) determinare l'entità della quota associativa annuale, salvo ratifica dell'Assemblea;
- i) redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.

ART. 15 – CONVOCAZIONE, QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro designato dai presenti.
 2. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice- Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
 3. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
 5. E' convocato con avviso scritto, o in via telematica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti.
 6. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a voto palese con la maggioranza assoluta dei presenti.
- I verbali di ogni adunanza, nonché le relative deliberazioni, redatti a cura del Segretario o di un consigliere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti.

ART. 16 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni, può essere rieletto, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- c) verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti

- d) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione (in caso di mancanza del segretario)
- e) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 10 giorni.

In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice presidente.

ART. 17 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 18 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario del Consiglio direttivo provvede alla verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, coadiuvandolo al fine di assicurare il buon andamento amministrativo dell'Associazione e cura la corretta tenuta del Libro Verbali delle assemblee e del Consiglio direttivo, nonché del Libro dei soci.

ART. 19 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo; a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili direttamente o con l'ausilio di professionisti specializzati di fiducia dell'Associazione e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea dei Soci.

ART.20 - DECADENZA DELLE CARICHE

Tutti gli incarichi associativi decadono qualora l'interessato non appartenga più all'Associazione

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione dei Soci e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 (quindici) giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Proviviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ART. 23 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART.24 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (p.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. L'evasione della richiesta dovrà avvenire in termini rapidi alla presenza di almeno due componenti il Consiglio Direttivo e un componente l'Organo di Controllo se nominato. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 25 – BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo delle attività e delle iniziative deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Novembre dell'anno precedente

Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse debitamente connesse,

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 26 - REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, potranno essere disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e con ratifica dell'assemblea dei soci.

ART. 27 - SCIoglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 28 - NORME FINALI E DI LEGGE APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 29 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione FOCUS D APS di Imola (Bo).

Imola –

Maura Mazzetti –Presidente